



IL DECANO DEI PROFESSORI DI I FASCIA

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTO il Decreto Ministeriale del 02.07.2019, di nomina del Prof. Carlo Adolfo Porro a Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per il sessennio accademico 2019/2025;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare l'art. 10 ("Rettore"), da ultimo modificato con Decreto del Rettore n. 191 del 12.03.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 (Serie generale) del 20 marzo 2025;

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 33, prot. n. 9621 del 7.6.2012, e s.m.i., da ultimo modificato con Decreto n. 275 del 08.04.2025, in particolare gli articoli 15 e seguenti;

VISTO il disposto dell'art. 2, comma 1, del Regolamento Elettorale, ai sensi del quale: *"L'organo competente a indire le elezioni, volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette ed in particolare l'indicazione della modalità di voto: elettronico presso un seggio; elettronico attraverso procedure di "Voto Remoto" tramite dispositivi personali abilitati alla navigazione Internet; tramite schede elettorali cartacee."*;

VISTO il disposto dell'art. 18, comma 1 (relativo alle elezioni del Rettore): *"Le votazioni si svolgono di norma con voto elettronico, come meglio specificato nel bando di indizione"*;

VISTA la prassi, ormai consolidata, da ultimo in occasione delle elezioni per il rinnovo del Senato Accademico per il triennio accademico 2024/2027, di utilizzo del voto elettronico da remoto;

PRESO ATTO del parere reso dal Consiglio dei Garanti del 11.04.2025, che: *"Ritiene l'attuale formulazione del Regolamento Elettorale, sul punto relativo alla modalità di votazione per l'elezione del Rettore, chiara ed applicabile e, conseguentemente, che debba ritenersi ammissibile la scelta, da parte del decano dei professori di I fascia ai sensi dell'art.17, comma 1 del medesimo Regolamento di una qualsiasi tra le tre modalità di voto previste dal citato art.2."*;

PRESO ALTRESÌ ATTO della comunicazione, pervenuta in merito da parte di una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento, in cui si evidenzia come la votazione elettronica mediante procedura di Voto Remoto rappresenti, a loro parere, una soluzione sicura, che non lede il diritto all'universalità del voto, efficiente ed efficace; che l'utilizzo del programma U-Vote in modalità di "Voto Remoto" si stia rapidamente diffondendo nella comunità accademica nazionale e abbia dato ottimi responsi (sia in termini di partecipazione, sia in termini di sicurezza e segretezza);

RITENUTO che molte università di prestigio e sicuro riferimento per tutta la realtà accademica nazionale hanno optato per il voto elettronico nell'elezione del Rettore mediante software U-vote del CINECA in modalità "VOTO REMOTO" tramite credenziali di Ateneo con ottimi risultati;

CONSIDERATO che questo servizio di votazione, in uso all'Ateneo, offre garanzie di sicurezza e segretezza informatica in modo da consentire una votazione corretta e responsabile, nel presupposto della serietà e del senso di responsabilità dei votanti;

RITENUTO altresì che sia l'occasione per utilizzare in modo eticamente corretto le prassi moderne e l'avanzamento tecnologico in modo da dare un segnale di onestà intellettuale verso tutte le istituzioni del territorio e soprattutto nei confronti delle giovani generazioni nativi-digitali e che costituisca una scelta di rispetto ed attenzione per tutti i membri dell'Ateneo che nel periodo delle

votazioni saranno all'estero per motivi di studio e partecipazione a convegni in rappresentanza dell'Ateneo e che detta modalità rappresenti un sicuro vantaggio per garantire la massima partecipazione democratica di tutti i membri dell'Ateneo;

VALUTATO di poter confidare nell'onestà intellettuale, nel senso di responsabilità e di appartenenza e nell'alto profilo morale di ogni votante affinché le votazioni avvengano in modo esemplare, corretto, in autonomia, segretezza e completa libertà di espressione;

DISPONE

Art. 1 - Indizione

1. Sono indette le votazioni, **con voto elettronico, attraverso procedure di “Voto Remoto” tramite dispositivi personali abilitati alla navigazione Internet** per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il sessennio accademico 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031, in carica a decorrere dal 1° novembre 2025 e sino al 31 ottobre 2031. Il Rettore dura in carica sei anni ed il mandato non è rinnovabile.
2. Le elezioni in parola si svolgeranno secondo il disposto degli artt. 15 e seguenti del Regolamento Elettorale di Ateneo di cui in premessa e conformemente a quanto previsto nel presente bando.
3. Le votazioni si svolgeranno con il seguente calendario:

1^ votazione:

**mercoledì 4 giugno 2025
dalle ore 9,00 alle ore 18,00**

2^ votazione (ballottaggio eventuale):

**lunedì 16 giugno 2025
dalle ore 9,00 alle ore 18,00**

Art. 2 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta:

- ai Professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo, nonché ai ricercatori a tempo determinato, ad esclusione dei titolari di contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (formulazione testo previgente la modifica apportata dalla legge 79/2022);
- ai rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, ai corsi e alle scuole di dottorato di ricerca e di specializzazione, eletti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nei Consigli di Dipartimento. Gli studenti eventualmente presenti in più di un organo potranno esprimere un solo voto;
- con voto ponderato, al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato **compresi i collaboratori ed esperti linguistici**.

2. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al quindici per cento dell'elettorato rappresentato dai professori e ricercatori dell'Ateneo definiti dal comma

precedente. La determinazione del coefficiente che rappresenta il peso è eseguita secondo le indicazioni di cui all'art. 19 comma 2 del Regolamento Elettorale di Ateneo. Qualora partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al quindici per cento dei professori e ricercatori aventi diritto al voto, valgono i voti dei votanti effettivi.

3. Qualora un elettore rivesta un duplice ruolo (personale tecnico-amministrativo e rappresentante degli Studenti negli organi di Ateneo di cui al comma 1, oppure ricercatore a tempo determinato avente diritto al voto), lo stesso, salvo diversa indicazione dell'interessato, sarà considerato votante nella veste di rappresentante degli studenti/ricercatore a tempo determinato, con voto pieno.

Art. 3

Determinazione del peso per il computo dei voti del personale tecnico-amministrativo

1. Nella determinazione del *quorum* di validità di ciascuna delle votazioni per l'elezione del Rettore il computo dei voti del personale tecnico-amministrativo è calcolato dividendo il numero dei professori e ricercatori aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Regolamento Elettorale di Ateneo per il numero dei tecnici-amministrativi aventi diritto al voto ai sensi del medesimo art. 15 comma 1 e moltiplicando il risultato per 0,15. Il numero decimale risultante deve essere troncato alla quarta cifra dopo la virgola.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10 comma 4 dello Statuto e dall'art. 15 comma 2 del Regolamento Elettorale di Ateneo, nella determinazione della maggioranza dei voti necessaria, in ciascuna delle votazioni, per l'elezione del Rettore, il coefficiente che rappresenta il peso di ciascuno dei voti espressi dal personale tecnico-amministrativo è calcolato dividendo il numero dei professori e ricercatori aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Regolamento Elettorale di Ateneo per il numero dei tecnici-amministrativi che hanno preso parte alla votazione e moltiplicando il risultato per 0,15. Il numero decimale risultante deve essere troncato alla quarta cifra dopo la virgola.

Art. 4

Elettorato passivo

1. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane secondo le modalità indicate dal presente Regolamento Elettorale di Ateneo, che abbiano presentato la propria candidatura con le modalità di cui all'art. 6 del presente bando, assicurando un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Possono candidarsi anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino, per iscritto, a optare per il tempo pieno, se eletti.

ART. 5

Liste degli elettori

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e saranno pubblicate mediante affissione agli Albi dell'Università e sul sito *web* di Ateneo alla pagina <http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html> almeno venti giorni naturali e consecutivi prima della data delle elezioni, vale a dire **entro il 15 maggio 2025 (giovedì)**.

2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, **entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi** dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni naturali e consecutivi. Gli aventi diritto al voto possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione delle liste.

3. **Le liste potranno essere integrate fino al 28 maggio 2025.**

Art. 6

Candidature

1. L'elezione si svolge sulla base di candidature ufficiali.

2. I Professori che intendono candidarsi alla carica di Rettore sono tenuti a presentare la candidatura (personalmente o tramite un delegato), **pena inammissibilità della candidatura stessa**, in una apposita riunione del corpo elettorale, che avrà luogo **giovedì 8 maggio 2025 a partire dalle ore 9,30** presso il Dipartimento di Giurisprudenza, via San Geminiano, 3, Modena - in contemporanea in video conferenza presso Aula Magna P. Manodori, Palazzo Dossetti - Viale Allegri 9, Reggio Emilia.

2. Si precisa che coloro che intendano candidarsi dovranno essere fisicamente presenti (anche tramite delegato) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, in quanto a Reggio Emilia sarà disponibile la sola video conferenza con possibilità di interazione con i candidati da parte dei presenti.

3. La candidatura dovrà essere successivamente formalizzata, **pena esclusione, entro e non oltre il 9 maggio 2025 (venerdì), ore 12:00**, esclusivamente utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina

<http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>, da inviarsi in formato pdf, **firmato digitalmente, dalla casella di posta istituzionale all'indirizzo: affariistituzionali@pec.unimore.it**.

4. All'atto della candidatura in assemblea ciascun candidato (o suo delegato) dovrà presentare le proprie linee programmatiche per il governo dell'Ateneo.

5. La riunione del corpo elettorale sono presiedute dal Decano dei Professori di I fascia dell'Ateneo.

6. Le candidature sono rese pubbliche anche mediante il sito *web* dell'Università.

7. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna, nonché della pagina *web* dedicata.

8. L'eventuale **rinuncia** alla candidatura già formalizzata dovrà essere presentata con comunicazione inviata tramite Posta Elettronica con le stesse modalità prescritte per la presentazione del modulo candidatura, **entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 28 maggio 2025 (con riferimento alla prima votazione) e del giorno mercoledì 11 giugno 2025 (con riferimento al ballottaggio)**. Si precisa che, anche in caso di rinuncia di uno dei due candidati ammessi al ballottaggio, si terrà comunque la votazione, per la quale l'unico voto esprimibile sarà a favore del candidato rimasto.

Articolo 7

Propaganda elettorale

1. Nel giorno precedente a quello di inizio delle votazioni e nei giorni in cui queste ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale: al fine di dare concreta attuazione al divieto, l'Ateneo inibirà lo svolgimento di propaganda all'interno dei locali universitari e tramite l'utilizzo delle liste di distribuzione di posta elettronica di Ateneo.
2. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.
3. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

Articolo 8

Commissione Elettorale Centrale

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, l'approvazione delle operazioni di scrutinio, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Art. 9

Votazioni

1. Nel primo turno di votazioni risulterà eletto il candidato che abbia riportato un numero di voti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto, una volta effettuata la necessaria ponderazione dei voti; nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si terrà un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato la maggior quantità di voti; per la validità di ciascuna delle votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.

Articolo 10

Preferenze esprimibili

1. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Il singolo elettore ha il dovere di curare l'assoluta riservatezza e segretezza nell'esercizio del voto, che deve avvenire in assenza di terze persone, rilevando peraltro le relative responsabilità civili e penali accertate dalle autorità competenti.

Articolo 11

Operazioni di voto

1. Le votazioni si svolgeranno, nei giorni ed orari indicati, **con voto telematico da remoto (online) utilizzando dispositivi personali (smartphone, tablet, PC) dotati di browser web**, secondo le indicazioni che saranno pubblicate alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>.
2. L'elettore è direttamente responsabile della personale osservanza dei principi di personalità, libertà

e segretezza del voto. Si avverte che **comportamenti quali la cessione delle proprie credenziali, l'utilizzo di credenziali di voto altrui, la coercizione dell'esercizio di voto o in generale le violazioni della segretezza e libertà nell'esercizio del voto, nonché la manomissione dei sistemi informatici deputati al voto costituiscono gravi condotte sanzionabili anche penalmente.**

Articolo 12

Operazioni di scrutinio

1. Una volta concluse le operazioni di voto il presidente del seggio di scrutinio procede immediatamente alla stampa del riepilogo dei dati risultanti dalla procedura telematica, allegandola al verbale di scrutinio del seggio.
2. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 13

Approvazione delle operazioni di scrutinio

1. La Commissione si riunisce **entro tre giorni, naturali e consecutivi**, dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. La Commissione Elettorale Centrale permanente provvede entro tre giorni, naturali e consecutivi, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante pubblicazione all'Albo dell'Università, nonché sul sito web di Ateneo (alla pagina: <https://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore può proporre ricorso al Senato Accademico **entro quattro giorni, naturali e consecutivi**, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Art. 14

Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Decorso il termine di cui al precedente articolo, o, nel caso di presentazione di ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di questi ultimi, il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano dei professori di prima fascia con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante pubblicazione all'Albo dell'Università, nonché pubblicato sul sito *web* di Ateneo.

Art. 15

Pubblicità

1. Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo; sarà inoltre consultabile alla pagina web <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> .

Articolo 16

Responsabile di procedimento – Informazioni

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti, Gare e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale



dell'Ateneo. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 059/2058355 (Francesca Simionato) – tel. 059/2058338 (Gabriella Brancolini); e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

Articolo 17

Foro competente

1. Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna.

IL DECANO
(Prof. Alberto Cavicchioli)